

FOOD CONTACT GUIDELINE



PREMESSA



Gli obiettivi dell'European Paper Sack Research Group (ESG) sono i seguenti:

- » stabilire una base di conoscenze scientifiche e presentare fatti a sostegno delle attività di lobbying di Eurosac e CEPI Eurokraft
- » fornire modelli e strumenti che sostengano le singole aziende associate nello sviluppo del sistema dei sacchetti di carta
- » sostenere gli associati e aiutarli a rispettare le nuove direttive e leggi nel settore dei sacchetti di carta.

L'obiettivo principale della ESG Food Contact Guideline è quello di proporre un modo strutturato per gestire la normativa relativa al contatto con gli alimenti, come strumento di supporto per i produttori di sacchetti di carta. Va tuttavia sottolineato che **si tratta di una materia molto complessa, che dovrebbe essere affidata a una persona competente** all'interno dell'azienda.

Questa linea guida affronta unicamente le norme e raccomandazioni che riguardano la sicurezza dei materiali e degli oggetti a contatto con gli alimenti. Non rientrano nel suo ambito le norme relative a questioni ambientali, come il regolamento REACH (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche). Inoltre, la linea guida copre soltanto le norme e raccomandazioni in vigore sul mercato europeo.

La ESG Food Contact Guideline ha lo scopo di far comprendere al produttore di sacchetti di carta le sue responsabilità in correlazione alle varie norme. La linea guida mostra come e quando queste diverse norme debbano essere soddisfatte a seconda della composizione del sacchetto di carta, del tipo di alimento, delle temperature e della durata di conservazione, dei materiali di partenza, ecc. Chiarisce le responsabilità nel corso dell'intera "vita utile" del sacchetto di carta, dalla produzione delle materie prime fino allo svuotamento del prodotto alimentare contenuto nel sacchetto stesso.

La linea guida trasmette anche alcune nozioni sui regolamenti e le direttive esistenti e indica dove possono essere reperite in versione integrale.

La CEPI/CITPA Food Contact Guideline revisionata è stata pubblicata il 9 aprile 2019. Sebbene in alcuni casi questa linea guida e l'ESG Guideline si sovrappongano, devono essere considerate documenti complementari.

PRODOTTO DA

L'ESG Food Contact Guideline è stata redatta su iniziativa di Eurosac e CEPI Eurokraft nell'ambito dell'ESG – European Paper Sack Research Group.

La Linea guida è stata preparata da **Susanna Andersson**, RISE.

Il suo lavoro è stato sostenuto da un Comitato di riferimento composto dai seguenti membri:

Brian Ameys, Mondi

Maibritt Jensen, Segezha Packaging

Kennert Johansson, CEPI Eurokraft

Michael Merschmann, dy-pack Verpackungen Gustav Dyckerhoff

Will Pedersen, Nordic Paper

Mikael Peterson, BillerudKorsnäs

Catherine Plitzko-Kerninon, Eurosac

Petra Resch, Starkraft

Silvia Sebastianelli, Fiorini Packaging

Michael Sturges, RISE

Francesco Toson, Sacchettificio Nazionale G. Corazza

ESG Food Contact Guideline, 3ª edizione, Eurosac, Parigi
e CEPI Eurokraft, Stoccolma, ottobre 2020.

Foto di copertina: ©Africa Studio - stock.adobe.com

È possibile scaricare copie del documento dai siti web di Eurosac e CEPI Eurokraft.

INDICE

Premessa	2
Capitolo 1 Introduzione alla linea guida	5
Capitolo 2 Introduzione alla normativa sul contatto con gli alimenti	7
Regolamenti UE	8
Raccomandazioni nazionali su carta e cartone	12
Raccomandazioni nazionali sugli inchiostri da stampa	13
Linee guida	14
Capitolo 3 Normative nazionali e riconoscimento reciproco	15
Capitolo 4 ESG/Key Seven Steps: i sette passi chiave per la conformità al contatto con gli alimenti	16
E – Establish background prerequisites (Definire i prerequisiti di base)	19
S – Specify sack construction and applicable legislation (Specificare la struttura del sacchetto e la normativa applicabile)	20
G – Generate compliance with legislation (Generare conformità alla normativa)	23
Capitolo 5 Etichettatura	29
Allegato I Sostanze non intenzionalmente aggiunte (NIAS)	30
Allegato II Materiali riciclati destinati al contatto con gli alimenti	31
Allegato III Prove di migrazione	32
Allegato IV Presenza di norme e raccomandazioni nazionali per i materiali non coperti da una normativa specifica armonizzata a livello UE	33
Allegato V Link	34
Allegato VI Glossario	36

Introduzione alla linea guida

Il componente principale di un sacchetto di carta è la carta, in gran parte a base di fibre vergini, combinata con plastica, metalli, inchiostri, adesivi, colla, ecc. Inoltre, per garantire agli odierni sacchetti di carta proprietà adeguate alle diverse esigenze di lavorazione e confezionamento, vengono utilizzate diverse sostanze chimiche. Quando gli alimenti entrano in contatto con i sacchetti di carta può innescarsi un processo di trasferimento di massa di queste sostanze chimiche, che vanno ad accumularsi in misura variabile nell'alimento confezionato. Questo processo viene definito migrazione chimica delle sostanze.



Per garantire la sicurezza dei materiali a contatto con gli alimenti sono state emanate diverse norme e raccomandazioni.

Per materiali a contatto con gli alimenti si intendono:

- » **i materiali già a contatto con gli alimenti, come l'imballaggio di prodotti preconfezionati**
- » **i materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti, come tazze, piatti e posate**
- » **i materiali per cui ci si può ragionevolmente aspettare che vengano a contatto con gli alimenti, come le superfici adibite alla preparazione di cibi o le pareti interne e gli scaffali dei frigoriferi.**

I prodotti alimentari che si troveranno a contatto con il materiale possono essere di vario tipo: possono essere grassi in superficie o contenere grassi, possono essere secchi o umidi. La migrazione di sostanze dal materiale a contatto con gli alimenti agli alimenti medesimi dipende da diversi parametri, ad esempio il tipo di alimento, le caratteristiche delle sostanze chimiche, la durata e la temperatura di conservazione. La migrazione delle sostanze chimiche può essere studiata attraverso prove di migrazione con simulanti alimentari, cioè con mezzi di prova dal comportamento simile a quello degli alimenti. In questo modo è possibile simulare la migrazione di sostanze dai materiali a contatto con gli alimenti agli alimenti stessi. Tramite prove di estrazione è possibile determinare la quantità di sostanze contenute nel materiale d'imballaggio che potrebbero migrare negli alimenti.

CAPITOLO 1

Il regolamento (CE) n. 1935/2004 copre tutti i materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti e ne definisce i requisiti di base. Il regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle norme di buona fabbricazione si applica anche a tutti i materiali a contatto con gli alimenti. Inoltre, esistono norme specifiche per alcuni tipi di materiali, come il regolamento (UE) n. 10/2011 sui materiali plastici destinati al contatto con gli alimenti. Per i materiali non coperti da una normativa specifica europea, ad es. carta e cartone, in alcuni casi esistono norme o raccomandazioni nazionali.

Un sacchetto di carta per prodotti alimentari può essere costruito in molti modi differenti e con materiali diversi (multistrato multimateriali o MMML). Può essere costituito solo da carta (uno o più strati), da plastica aggiunta su uno strato di carta tramite estrusione o laminazione oppure come strato separato, o ancora presentare strati in altri materiali come l'alluminio. Lo strato di plastica o di alluminio è inteso come barriera contro l'umidità, l'ossigeno o il grasso. Un sacchetto contenente un materiale barriera, ad esempio l'alluminio, in alcuni casi può essere considerato come dotato di una barriera funzionale alla migrazione. Il sacchetto di carta può presentare una stampa sullo strato esterno e la sua struttura finale può contenere anche colla.

Dal momento che per realizzare un sacchetto di carta possono essere utilizzati molti materiali diversi e che uno stesso tipo di sacchetto può essere usato per diversi alimenti, servono informazioni da parte dei fornitori di tutti i materiali utilizzati e dati sul tipo di alimenti che saranno confezionati nel sacchetto. Questo è necessario per chiarire chi è responsabile della conformità alla normativa sul contatto con gli alimenti – con riguardo ai materiali, al sacchetto e agli alimenti contenuti – durante tutta la “vita utile” del sacchetto.

L'azienda alimentare deve rispettare il regolamento (CE) n. 178/2002, che garantisce la qualità dei prodotti alimentari destinati al consumo umano e all'alimentazione animale. Per farlo ha bisogno di informazioni sulla conformità del sacchetto di carta alla normativa sul contatto con gli alimenti.

Per aiutare il produttore del sacchetto ad attestare tale conformità abbiamo definito una procedura strutturata in sette fasi: gli “ESG/Key Seven Steps” per la conformità al contatto con gli alimenti. **Sulla questione è comunque indispensabile un buon dialogo tra il fornitore, il cliente e l'azienda confezionatrice.**

Questa linea guida inizia con un'introduzione generale alla normativa sul contatto con gli alimenti, in particolare a quella rilevante per i produttori di sacchetti di carta.

Introduzione alla normativa sul contatto con gli alimenti

La comprensione delle norme applicabili ai materiali e agli oggetti a contatto con gli alimenti (MOCA) è fondamentale per poter garantire la sicurezza di un sacchetto di carta. Questo capitolo offre una breve introduzione ad alcuni importanti elementi della normativa.

Normativa in materia di contatto con gli alimenti nell'Unione Europea




Figura 1: Panoramica delle norme e raccomandazioni in materia di contatto con gli alimenti nell'UE.

Regolamenti UE

Tutti i materiali e gli oggetti a contatto con gli alimenti sono coperti dai regolamenti (CE) n. 1935/2004 e (CE) 2023/2006, che rappresentano la normativa "orizzontale" sull'argomento. Per alcuni tipi di materiali a contatto con gli alimenti esiste una normativa specifica, mentre per altri non è disponibile.

Regolamento (CE) n. 1935/2004 sui materiali e gli oggetti destinati al contatto con gli alimenti



Il regolamento (CE) n. 1935/2004 riguarda tutte le parti della catena di fornitura, dai produttori di materie prime, prodotti chimici, inchiostri, adesivi e materiali da imballaggio alle aziende confezionatrici e ai retailer. Il regolamento stabilisce i requisiti di base per i materiali a contatto con gli alimenti ed è spesso indicato come regolamento quadro.

Il regolamento si applica a tutti i materiali e gli oggetti a contatto con gli alimenti, compresi i materiali attivi e intelligenti, che allo stato finito:

- a) sono destinati ad essere messi a contatto con gli alimenti
- b) sono già a contatto con gli alimenti e sono nati per tale scopo
- c) ci si può ragionevolmente aspettare che vengano messi a contatto con gli alimenti o che trasferiscano i loro costituenti agli alimenti in condizioni di uso normale o prevedibile.

Il principio fondamentale è che qualsiasi materiale o oggetto destinato a venire a contatto con gli alimenti, in modo diretto o indiretto, deve essere sufficientemente inerte da evitare il trasferimento di sostanze in quantità indesiderate ai prodotti alimentari.

CAPITOLO 2



L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004 stabilisce che:

1. I materiali e gli oggetti, compresi i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti, devono essere prodotti in conformità alle norme di buona fabbricazione in modo che, in condizioni d'impiego normali o prevedibili, non trasferiscano i loro costituenti ai prodotti alimentari in quantità tali da:
 - a) mettere in pericolo la salute umana
 - b) determinare un cambiamento inaccettabile della composizione dell'alimento
 - c) comportare un deterioramento delle caratteristiche organolettiche dell'alimento.
2. L'etichettatura, la pubblicità e la presentazione di un materiale o di un oggetto non devono indurre in errore i consumatori.

L'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1935/2004 stabilisce i requisiti in materia di rintracciabilità e richiede che la rintracciabilità dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari sia garantita in tutte le fasi, al fine di facilitare il controllo, il richiamo dei prodotti difettosi, l'informazione dei consumatori e l'attribuzione di responsabilità.

Il regolamento quadro europeo (CE) n. 1935/2004 deve essere sempre rispettato e l'azienda deve essere sempre pronta a dimostrare la propria conformità a quanto da esso stabilito.

Regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle norme di buona fabbricazione

Il regolamento (CE) n. 2023/2006 stabilisce le regole relative alle norme di buona fabbricazione (GMP) per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Il regolamento si applica a tutti i settori e a tutte le fasi di produzione, lavorazione e distribuzione dei materiali e degli oggetti, a esclusione solo della produzione delle sostanze di partenza.

Oltre a stabilire i requisiti per il sistema di gestione della qualità, il sistema di controllo della qualità e la documentazione, il regolamento comprende un allegato relativo alla migrazione di sostanze chimiche provenienti da inchiostri da stampa, a causa della mancanza di una normativa specifica per gli inchiostri da stampa a livello europeo. Il regolamento GMP stabilisce che:



1. Gli inchiostri da stampa applicati sul lato non a contatto con gli alimenti dei materiali e degli oggetti devono essere formulati e/o applicati in modo tale che le sostanze della superficie stampata non vengano trasferite sul lato a contatto con i prodotti alimentari:
 - a) attraverso il substrato oppure
 - b) a causa del set-off quando vengono impilati o sono sulle bobinein concentrazioni che causino livelli della sostanza nell'alimento non in linea con i requisiti dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004.
2. I materiali e gli oggetti stampati devono essere manipolati e immagazzinati allo stato finito e semilavorato in modo tale che le sostanze della superficie stampata non vengano trasferite sul lato a contatto con i prodotti alimentari:
 - a) attraverso il substrato oppure
 - b) a causa del set-off quando vengono impilati o sono sulle bobinein concentrazioni che causino livelli della sostanza nell'alimento non in linea con i requisiti dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004.
3. Le superfici stampate non devono venire a diretto contatto con gli alimenti.

Regolamento (UE) n. 10/2011 sui materiali e gli oggetti di materiale plastico a contatto con gli alimenti

Questo regolamento stabilisce le norme specifiche per i materiali e gli oggetti di materiale plastico e abroga la Direttiva 2002/72/CE della Commissione del 6 agosto 2002 sui materiali e gli oggetti di materiale plastico destinati al contatto con gli alimenti.



Il regolamento si applica ai materiali e agli oggetti che vengono immessi sul mercato dell'UE e che rientrano nelle seguenti categorie:

- a) materiali, oggetti e loro parti costituiti esclusivamente da materiali plastici
- b) materiali e oggetti di materiali plastici multistrato tenuti insieme da adesivi o con altri mezzi
- c) materiali e oggetti di cui alle lettere a) o b) che sono stampati e/o ricoperti da un rivestimento
- d) strati di plastica o rivestimenti plastici che formano guarnizioni in tappi e chiusure e che insieme a tali tappi e chiusure compongono un insieme di due o più strati di tipi di materiali diversi
- e) strati di plastica in materiali e oggetti in multistrato multimateriale.

A seconda della struttura del sacchetto, lo strato di plastica dei sacchetti di carta destinati al contatto con gli alimenti può appartenere alla categoria C, quando non costituisce una laminazione o un rivestimento della carta, oppure alla categoria E, quando la plastica è applicata alla carta per laminazione o rivestimento.

L'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 contiene un elenco positivo di sostanze il cui uso è consentito nella produzione di materiali plastici a contatto con gli alimenti. Il regolamento stabilisce anche i requisiti sull'inerzia del materiale, introducendo un limite di migrazione globale e limiti di migrazione specifici per una serie di sostanze.

Poiché il regolamento sulle materie plastiche di solito viene modificato più volte all'anno, è importante utilizzare la versione più recente e verificare le successive modifiche.

Raccomandazioni nazionali su carta e cartone

Non esiste una normativa specifica relativa a carta e cartone a livello europeo. Spesso vengono citate le raccomandazioni del Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), l'istituto tedesco per la valutazione dei rischi.

Raccomandazione BfR XXXVI

Le raccomandazioni BfR coprono diversi tipi di materiale; la BfR XXXVI si riferisce specificamente a carta e cartone. Dal 1958 il BfR o le istituzioni che l'hanno preceduto valutano nelle loro raccomandazioni i rischi per la salute delle materie plastiche e di altri materiali come carta e gomma. Le raccomandazioni vengono aggiornate regolarmente per estenderle a nuove sostanze o adeguarle a nuove disposizioni di legge. Le modifiche vengono notificate nel "Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz", la gazzetta ufficiale tedesca per il settore della sanità.

La BfR XXXVI consiste in un preambolo che stabilisce i requisiti generali relativi a carta e cartone. La raccomandazione comprende anche un elenco positivo delle sostanze ammesse nella fabbricazione di carta e cartone, nonché le massime quantità utilizzabili di alcune di queste sostanze.



Le raccomandazioni riguardano anche la carta e il cartone per:

- » carte da cucina, carte per filtri a caldo e strati filtranti (BfR XXXVI/1)
- » carte per cottura in forno (BfR XXXVI/2)
- » tamponi assorbenti a base di fibre cellulosiche per imballaggi alimentari (BfR XXXVI/3).

Raccomandazioni nazionali sugli inchiostri da stampa

Gli inchiostri per imballaggi sono preparati a base di inchiostri e vernici destinati alla stampa dei materiali e oggetti da imballaggio sulla superficie non a contatto con gli alimenti. Sono composti principalmente da leganti (monomeri), coloranti, pigmenti, plastificanti, solventi, essiccanti e altri additivi e vengono applicati ai materiali e agli oggetti mediante un adeguato processo di stampa o verniciatura. Allo stato finito, quando sono secchi, gli inchiostri per imballaggio costituiscono uno strato sottile come una pellicola sulla superficie dei materiali e oggetti. Ad oggi non esiste una normativa europea specifica per gli inchiostri da stampa, ma in Svizzera esiste una regolamentazione nazionale.

Ordinanza svizzera, 817.023.21



Ordinanza del DFI (Dipartimento federale dell'interno) del 16 dicembre 2016 sui materiali e gli oggetti destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari (RS 817.023.21), sezione 12: inchiostri per imballaggi. Le disposizioni di questa sezione si applicano agli inchiostri per imballaggi come elementi costituenti specifici di materiali e oggetti. Le disposizioni non si applicano se:

- a) lo strato di inchiostro per imballaggi è a diretto contatto con gli alimenti
- b) la migrazione di sostanze dagli inchiostri alle derrate alimentari è impossibile in virtù dello stato dei materiali e degli oggetti
- c) si può escludere la maculazione (set-off) delle sostanze o il loro trasferimento attraverso una fase gassosa.

L'ordinanza stabilisce che gli inchiostri per imballaggi possono essere prodotti solo con le sostanze di cui all'allegato 2 e all'allegato 10 dell'ordinanza stessa, alle condizioni ivi stabilite.

Si noti che l'ordinanza è valida per la Svizzera e che, non essendo la Svizzera membro dell'UE, il riconoscimento reciproco non è applicabile.

CAPITOLO 2

Linee guida

CEPI/CITPA Food Contact Guideline su carta e cartone

La "Food Contact Guideline for the Compliance of Paper & Board Materials and Articles" di CEPI e CITPA è stata pubblicata per la prima volta nel marzo 2010, rivista nel 2012 e ulteriormente modificata nel 2019. L'obiettivo della Food Contact Guideline è quello di fornire una metodologia per dimostrare l'idoneità dei materiali e degli oggetti di carta e cartone per una serie di applicazioni a contatto con gli alimenti.

Linea guida dell'EuPIA sugli inchiostri da stampa

L'EuPIA (European Printing Ink Association), in assenza di una normativa europea specifica per gli inchiostri da stampa, ha redatto una serie di documenti per sostenere i propri membri e clienti nella valutazione degli inchiostri da stampa per i materiali a contatto con gli alimenti. Tra questi è compresa una linea guida sugli inchiostri da stampa per imballaggi alimentari, destinati alla superficie non a contatto con gli alimenti dei materiali e degli oggetti, nonché una linea guida sui metodi delle prove di migrazione.

L'EuPIA si pronuncia anche sui valori-soglia della migrazione di sostanze dallo strato di inchiostro secco agli alimenti. Laddove esistono, i limiti specifici di migrazione (LMS) devono essere rispettati. Per quanto riguarda le sostanze non valutate, è necessario stabilire detti limiti sulla base di valutazioni tossicologiche.

Normative nazionali e riconoscimento reciproco

A causa della mancanza di una normativa specifica armonizzata a livello di UE per molti tipi di materiali a contatto con gli alimenti, diversi paesi si sono dotati di normative nazionali. Per un elenco non esaustivo si veda la tabella dell'allegato IV.

Le normative nazionali possono divergere e rappresentare una barriera per il commercio: ad esempio alcuni paesi richiedono una Dichiarazione di Conformità (DDC) per tutti i tipi di materiali a contatto con gli alimenti, altri invece no (maggiori informazioni sulle DDC nel capitolo 4). Altre differenze possono interessare il livello di migrazione tollerato per alcune sostanze chimiche.

Per evitare questo tipo di ostacoli al commercio è importante il principio del riconoscimento reciproco, che viene così definito:



“Il principio del mutuo riconoscimento garantisce l'accesso al mercato per i beni che non sono, o sono solo in parte, soggetti alla legislazione di armonizzazione dell'UE. Garantisce che qualsiasi bene venduto legalmente in un paese dell'UE possa essere venduto in un altro paese UE. Ciò è possibile anche se il bene non è pienamente conforme alle norme tecniche dell'altro paese (anche se ci possono essere eccezioni per quanto riguarda la sicurezza pubblica, la salute o l'ambiente)”.

Fonte:

https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/free-movement-sectors/mutual-recognition_nn

Esiste un'eccezione a questo principio: lo Stato membro di destinazione può rifiutare la commercializzazione di un prodotto nella sua forma attuale solo se può dimostrare che ciò è strettamente necessario per la tutela, ad esempio, della sicurezza pubblica, della salute o dell'ambiente. In tal caso, lo Stato membro di destinazione deve anche dimostrare che il suo provvedimento è il meno restrittivo per gli scambi.



ESG/Key Seven Steps: i sette passi chiave per la conformità al contatto con gli alimenti

Per ciascuna specifica composizione del sacchetto di carta, gli ESG/Key Seven Steps descrivono la procedura necessaria per la raccolta di informazioni, la valutazione, la documentazione e la conformità con la normativa applicabile. Seguendo tale procedura, il produttore del sacchetto di carta può raccogliere in modo sistematico le informazioni e i dati necessari per valutare la specifica composizione del materiale alla luce delle norme e raccomandazioni applicabili per quel determinato sacchetto.

Come menzionato nei capitoli precedenti, tutte le composizioni del materiale dei sacchetti di carta sono coperte dal regolamento (CE) n. 1935/2004. Per adempiere a questo regolamento, il produttore del sacchetto di carta deve rispettare le norme e raccomandazioni specifiche applicabili a ciascuno dei diversi componenti del sacchetto di carta.

È importante combinare la valutazione con il tipo di alimento a cui è destinato il sacchetto, con le condizioni d'uso e con la temperatura e durata di conservazione.





Gli ESG/Key Seven Steps si articolano in tre fasi:

E – Establish background prerequisites (Definire i prerequisiti di base)

STEP 1 – Raccogliere informazioni sul tipo di alimento che verrà confezionato nel sacchetto di carta

STEP 2 – Definire la durata e la temperatura di conservazione del sacchetto di carta riempito

S – Specify sack construction and applicable legislation (Specificare la struttura del sacchetto e la normativa applicabile)

STEP 3 – Descrivere la composizione del materiale del sacchetto di carta

STEP 4 – Trovare le norme e raccomandazioni applicabili alla composizione del materiale del sacchetto di carta

G – Generate compliance with legislation (Generare conformità alla normativa)

STEP 5 – Raccogliere la documentazione relativa ai diversi strati di materiale e agli altri elementi che contribuiscono a comporre quello specifico sacchetto di carta

STEP 6 – Scoprire quali sono le prove necessarie per il sacchetto di carta specifico ed eseguirle

STEP 7 – Generare una dichiarazione che attesti la conformità di quel particolare tipo di sacchetto alle norme e raccomandazioni applicabili

Alla pagina seguente sono illustrati in forma di workflow gli step da 1 a 7 della procedura ESG/Key Seven Steps; nelle pagine successive viene fornita una descrizione più dettagliata di ogni singolo step.

CAPITOLO 4




Figura 2: Workflow che descrive la procedura ESG/Key Seven Steps.

CAPITOLO 4

E – Establish background prerequisites (Definire i prerequisiti di base)

L'obiettivo principale della prima parte degli ESG/Key Seven Steps è quello di raccogliere informazioni sull'uso previsto per il sacchetto di carta. Tali informazioni verranno poi usate come base per le prove di cui al punto 6.



STEP 1 – Raccogliere informazioni sul tipo di alimento che sarà confezionato nel sacchetto di carta

Il tipo di alimento che sarà confezionato nel sacchetto di carta influenza il tasso di migrazione delle sostanze verso l'alimento. Pertanto, servono informazioni sul tipo di alimento, ad esempio secco, grasso o acido, che sarà confezionato nel sacchetto di carta.

Azione: documentare le informazioni sul tipo di alimento che sarà confezionato nel sacchetto di carta



STEP 2 - Definire la durata e la temperatura di conservazione del sacchetto di carta riempito

Anche la durata e la temperatura di conservazione influenzano la migrazione delle sostanze verso gli alimenti. Temperature più elevate e tempi di conservazione più lunghi richiedono protocolli di prova più impegnativi.

Definire la durata e la temperatura di conservazione del sacchetto di carta riempito come base per la selezione dei parametri di prova.

Azione: documentare le informazioni sull'uso previsto, la durata e la temperatura di conservazione

Se il produttore del sacchetto non sa nulla del tipo di alimento, della temperatura e della durata di conservazione, potrà ricorrere al test "worst case".

S – Specify sack construction and applicable legislation (Specificare la struttura del sacchetto e la normativa applicabile)

L'obiettivo di questa seconda parte degli ESG/Key Seven Steps è di individuare la normativa applicabile alla composizione del sacchetto di carta.



FASE 3 - Descrivere la composizione del materiale del sacchetto di carta

Descrivere la composizione del sacchetto e classificarlo secondo i tipi A, B e C descritti nella tabella 1. Documentare se il sacchetto di carta è costituito soltanto da strati di carta o se ci sono anche strati diversi, per es. di plastica.

Tabella 1: La tabella descrive tre tipi di composizioni dei sacchetti di carta

Tipo di sacchetto	Descrizione
Tipo A	Il sacchetto è composto solo da carta
Tipo B	Il sacchetto è composto da carta e da uno strato/tubo di plastica separato
Tipo C	Il sacchetto è del tipo multistrato multimateriale (MMML)

Ulteriori dettagli da considerare sono:



il sacchetto di carta è stampato o no?

Questo è importante perché gli inchiostri da stampa possono causare problemi nel contatto con gli alimenti. L'inchiostro potrebbe contenere sostanze che devono essere considerate nella valutazione del sacchetto di carta finito.



Vengono utilizzati adesivi?

Questo è importante perché, se la laminazione viene realizzata con un adesivo, quest'ultimo conta come una strato a parte nella composizione del materiale; occorre quindi richiedere ulteriori informazioni al fornitore. L'adesivo potrebbe anche contenere sostanze che devono essere considerate nella valutazione del sacchetto di carta finito.

CAPITOLO 4



Il sacchetto di carta contiene una barriera funzionale contro la migrazione delle sostanze chimiche?

Questo è importante in quanto la presenza di una barriera funzionale contro la migrazione delle sostanze chimiche (come definita nel regolamento (UE) n. 10/2011) può ridurre i test necessari per dimostrare la conformità, dato che questo strato impedisce la migrazione delle sostanze dagli strati esterni. Esempi di materiali che possono fungere da barriera funzionale sono l'alluminio e, in alcuni casi, il PET.

Azione: descrivere e classificare la struttura del sacchetto di carta



STEP 4 – Trovare le norme e raccomandazioni applicabili alla composizione del materiale del sacchetto

La tabella sottostante presenta una panoramica delle norme e/o raccomandazioni applicabili ai diversi tipi di sacchetti di carta.

Tabella 2: Tipi di sacchetto (A, B e C) e norme/raccomandazioni applicabili

Regolamento	Tipo A	Tipo B	Tipo C
<i>Normativa europea</i>			
(CE) n. 1935/2004	X	X	X
(CE) n. 2023/2006 (GMP)	X	X	X
(UE) n. 10/2011 con modifiche		X	X
<i>Raccomandazioni nazionali sulla carta</i>			
BfR § XXXVI (carta)	X	X	X
BfR § XIV, § XLI (coating organico)			X*
<i>Normative nazionali sull'inchiostro</i>			
RS 817.023.21 (Ordinanza svizzera sugli inchiostri, applicabile solo in Svizzera)	X	X	X

*se dispersione plastica

CAPITOLO 4

Un sacchetto di carta può consistere di diversi componenti: carta e cartone, plastica, altri materiali barriera, adesivi, colle, rivestimenti, vernici, inchiostri da stampa ecc. Oltre alle norme europee specifiche, per vari materiali sono in vigore norme e raccomandazioni nazionali. A seconda della composizione del sacchetto di carta, potrebbe essere necessario tenerne conto in aggiunta a quelle riportate nella tabella qui sopra.

In caso di utilizzo di plastica riciclata, si applicano norme aggiuntive, vedere allegato II.

Azione: Trovare le norme e raccomandazioni applicabili, compresi quelle nazionali

G – Generate compliance with legislation (Generare conformità alla normativa)

L'obiettivo dei seguenti step è quello di **raccogliere le informazioni rilevanti sui componenti del materiale del sacchetto di carta, eseguire i test necessari e attestare l'idoneità al contatto alimentare (Food Contact Statement, FCS).**



STEP 5 – Raccogliere la documentazione per ogni strato di materiale e per gli altri elementi che contribuiscono a comporre il sacchetto di carta

Lo scambio di informazioni tra il fornitore di materie prime e il cliente, in questo caso il produttore del sacchetto di carta, è fondamentale per consentire una corretta valutazione del rischio del sacchetto finale. Il fornitore deve trasmettere al produttore del sacchetto di carta una dichiarazione riferita alla normativa applicabile che soddisfi due obiettivi principali:



- » confermare al produttore del sacchetto di carta la conformità del materiale e del processo di produzione ai requisiti dei regolamenti (CE) n. 1935/2004, (CE) n. 2023/2006 e delle altre norme e raccomandazioni applicabili
- » fornire al produttore del sacchetto di carta le informazioni necessarie per stabilire la conformità del sacchetto di carta finito.

I materiali coperti da una normativa specifica devono essere accompagnati da una cosiddetta Dichiarazione di Conformità (DDC), come previsto dal regolamento quadro (CE) n. 1935/2004. I materiali e gli oggetti in materie plastiche sono coperti dal regolamento (UE) n. 10/2011 e devono pertanto essere accompagnati da una DDC. Le informazioni da includere in una DDC per le materie plastiche sono definite nell'allegato IV del regolamento.

Per i materiali non coperti da una normativa specifica la DDC non è obbligatoria a livello europeo, ma può essere richiesta a livello nazionale. **Anche quando non esiste una normativa armonizzata a livello europeo, al cliente dovrebbe essere sempre consegnato un attestato con informazioni sufficienti per un'adeguata valutazione del rischio.** Spesso si usa anche in questo caso il termine Dichiarazione di Conformità (DDC), ma si trovano anche nomi diversi come Dichiarazione di Compliance, Dichiarazione di Composizione, ecc.



CAPITOLO 4

Per chiarezza, quando i materiali non sono coperti da una normativa specifica questa guida usa il termine Food Contact Statement (FCS).

Il FCS per un materiale non coperto da un provvedimento specifico dovrebbe includere come minimo quanto segue:



- » identità e indirizzo dell'operatore commerciale che rilascia l'FCS
- » identità del materiale
- » data del documento
- » informazioni sulla conformità alle legislazioni o raccomandazioni nazionali applicabili, quali (CE) n. 1935/2004, (CE) n. 2026/2006 e BfR XXXVI per carta e cartone
- » informazioni su restrizioni rilevanti, come limiti di migrazione
- » Informazioni sull'uso previsto, come ad esempio i tipi di alimenti, la durata e la temperatura di conservazione.

La tabella seguente mostra un sunto delle informazioni normalmente richieste dal produttore di sacchetti di carta ai fornitori.

Tabella 3: Documentazione richiesta in base alla struttura del sacchetto di carta

Strati	TIPO A	TIPO B	TIPO C
Strato di carta, BfR § XXXVI	FCS	FCS	FCS
Strato di plastica/tubo, (UE) n. 10/2011	Non applicabile	DDC	DDC
Dispersione plastica, (UE) n. 10/2011	Non applicabile	Non applicabile	DDC*
Dispersione polimerica, BfR § XIV	Non applicabile	Non applicabile	FCS**
Adesivo, evtl. raccomandazioni nazionali	FCS	FCS	FCS
Inchiostro, evtl. raccomandazioni nazionali	FCS	FCS	FCS

* Se la dispersione è basata su sostanze chimiche presenti in (UE) 10/2011, la dispersione dovrà essere accompagnata da una DDC

** Se la dispersione è basata su sostanze chimiche elencate nella BfR XIV, e non presenti in (UE) 10/2011, è sufficiente un FCS.

CAPITOLO 4



TIPO A – Il sacchetto di carta è costituito solo da carta e/o carta con patinatura inorganica

- » FCS della carta sulla base delle raccomandazioni nazionali per carta e cartone
- » FCS di adesivi, inchiostri, ecc.

TIPO B – Sacchetto di carta composto da carta e da uno strato/tubo di plastica separato

- » FCS della carta sulla base delle raccomandazioni nazionali per carta e cartone
- » Dichiarazione di conformità (DDC) comprendente informazioni sulle sostanze chimiche con limiti di migrazione specifici (SML) secondo (UE) n. 10/2011
 - > Le prove di migrazione globale e specifica sono obbligatorie per il fornitore dello strato/del tubo di plastica
- » FCS di adesivi, inchiostri, ecc.

TIPO C - Il sacchetto di carta è del tipo multistrato multimateriale (MMML)

- » FCS della carta sulla base delle raccomandazioni nazionali per carta e cartone
- » Dichiarazione di conformità (DDC) comprendente informazioni sulle sostanze chimiche con limiti di migrazione specifici (SML) secondo (UE) n. 10/2011
- » FCS di adesivi, inchiostri, ecc.

I requisiti di cui sopra sono validi indipendentemente dal fatto che la carta plastificata sia o meno a diretto contatto con gli alimenti.

Azione: raccogliere DDC e/o FCS dai fornitori

CAPITOLO 4



STEP 6 – Individuare ed eseguire le prove necessarie per il sacchetto di carta specifico

La necessità del produttore di testare la struttura specifica del sacchetto di carta dipende dalle informazioni di base raccolte durante gli step 1-5.

In linea di principio, chi produce i diversi componenti del sacchetto di carta è responsabile della conformità del componente specifico, ma è il produttore del sacchetto di carta a rispondere della composizione finale del sacchetto.

La buona qualità e la completezza delle informazioni raccolte semplificano al produttore del sacchetto di carta il compito di dimostrarne la conformità.

In base delle informazioni ottenute dai fornitori si potranno effettuare prove mirate, ad esempio se la colla o la stampa contengono sostanze che è fondamentale monitorare. La conformità ai limiti di migrazione può essere dimostrata mediante prove, modelli o calcoli matematici che ipotizzano una migrazione al 100%.

Strato/tubo di plastica separato

Uno strato o tubo di plastica separato deve essere conforme ai requisiti di composizione di cui al regolamento (UE) n. 10/2011. Inoltre, deve soddisfare i requisiti della migrazione globale e specifica. I test su uno strato/tubo di plastica separato devono essere eseguiti dal produttore dello strato/tubo di plastica.

Multistrato multimateriale (MMML)

Anche lo strato di plastica in un MMML deve essere conforme ai requisiti di composizione del regolamento (UE) n. 10/2011. Le prove di migrazione globale e specifica, invece, non sono obbligatorie per gli MMML, anche se spesso vengono eseguite su richiesta del cliente. Per maggiori dettagli sulle prove di migrazione, vedere l'allegato III.

Sacchetti di carta stampati

In base al regolamento GMP (CE) n. 2023/2006, se stampato sull'esterno, il sacchetto di carta deve essere progettato in modo tale che le sostanze della superficie stampata non vengano trasferite sul lato a contatto con gli alimenti, né per migrazione né a causa del set-off. La prova del set-off viene spesso effettuata testando la migrazione specifica con ossido di polifenilene modificato (MPPO, detto anche Tenax).



CAPITOLO 4

Tabella 4: Tipo di prove necessarie per i sacchetti di carta di tipo A, B e C

Prove	Tipo A	Tipo B	Tipo C
Prove secondo BfR § XXXVI	Eseguite su strato di carta	Eseguite su strato di carta	Eseguite su strato di carta
Migrazione globale	Non applicabile	Eseguite su strato/tubo di plastica	Non obbligatorie*
Migrazione specifica	Non applicabile	Eseguite su strato/tubo di plastica	Non obbligatorie*
Set-off (se stampato)	Eseguite su sacchetto finito	Eseguite su sacchetto finito	Eseguite su sacchetto finito

*Le prove di migrazione globale e specifica non sono obbligatorie per gli MMML, ma vengono spesso eseguite su richiesta del cliente.



STEP 7 – Generare un documento che attesti la conformità alle norme e raccomandazioni applicabili alla struttura specifica del sacchetto di carta

Come indicato nell'introduzione, l'obiettivo di questa linea guida è quello di proporre ai produttori di sacchetti di carta un modo strutturato per gestire i problemi legati al contatto con gli alimenti. **Tuttavia, per la scelta delle prove da effettuare e la redazione della documentazione di conformità del sacchetto di carta finito ci vuole una persona competente in materia.**

Sulla base delle informazioni raccolte negli step 1-6, il produttore del sacchetto di carta redige un attestato di conformità al contatto per alimenti (FCS) del sacchetto finito. L'FCS deve indicare chiaramente quali sono le norme e raccomandazioni applicabili e deve essere utilizzato come riferimento per la valutazione del sacchetto di carta finale. L'FCS dovrebbe anche informare sull'uso previsto del sacchetto, sui tipi di alimenti adatti e sulla temperatura e durata di conservazione. Come minimo, l'FCS dovrebbe includere le informazioni menzionate nello step 5. Per ulteriori indicazioni su come preparare un FCS è utile la Food Contact Guideline CEPI/CITPA (si noti però che qui tale documento è chiamato "Dichiarazione di Conformità").

CAPITOLO 4

Il produttore del sacchetto di carta deve essere pronto a presentare un attestato di conformità (FCS, DDC o simili), in quanto si tratta di una richiesta frequente da parte dei clienti. Tuttavia, il produttore non è obbligato a mostrare ai clienti la documentazione di supporto, ovvero i rapporti di prova. Nondimeno, il produttore può scegliere di farlo a propria discrezione. La documentazione di supporto deve essere disponibile su richiesta delle autorità.



Etichettatura

In base all' art. 15 del regolamento quadro (CE) n. 1935/2004 i materiali e oggetti non ancora a contatto con i prodotti alimentari devono portare la dicitura "per contatto con i prodotti alimentari" o un'indicazione specifica sul loro impiego (come macchina da caffè, bottiglia per vino, cucchiaio da minestra) o il simbolo raffigurato sotto. Se necessario, l'etichetta deve contenere anche istruzioni speciali per un uso sicuro e appropriato, per es. restrizioni sul tipo di alimento da confezionare nel materiale o nell'oggetto.



Figura 3: L'articolo 15 del regolamento quadro (CE) n. 1935/2004 sui materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti specifica i requisiti di etichettatura. Prescrive l'uso della dicitura "per contatto con i prodotti alimentari" o del simbolo qui sopra, tranne il caso di oggetti chiaramente destinati al contatto con gli alimenti.

Devono essere indicati anche il nome o ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante, trasformatore o venditore responsabile dell'immissione sul mercato, nonché i dati necessari per garantire la rintracciabilità.

Non ci sono raccomandazioni o prescrizioni in merito alle dimensioni del simbolo. Le suddette indicazioni non devono necessariamente figurare sul sacchetto: possono essere fornite anche sui documenti di accompagnamento.

Sostanze non intenzionalmente aggiunte (NIAS)

Delle sostanze non intenzionalmente aggiunte (NIAS) possono essere presenti in tutti i tipi di materiali a contatto con gli alimenti. Un NIAS viene definito nel regolamento (UE) n. 10/2011 come "impurità presente nelle sostanze utilizzate, intermedio di reazione formatosi durante il processo produttivo o prodotto di reazione o di decomposizione".

La guida dell'ILSI (International Life Sciences Institute) sulla valutazione del rischio dei NIAS estende tale definizione, includendo i contaminanti dell'ambiente circostante durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto, come i lubrificanti delle attrezzature di processo, ma anche contaminanti sconosciuti, spesso imprevedibili.

Ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 10/2011, i NIAS devono essere valutati in base ai principi scientifici riconosciuti a livello internazionale in materia di valutazione del rischio. Tutti i NIAS devono inoltre rispettare i requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

Per una guida su come valutare i rischi dei NIAS vedere la "Guidance on Best Practices on the Risk Assessment of Non Intentionally Added Substances (NIAS) in Food Contact Materials and Articles" (2015) di ILSI.



Materiali riciclati destinati al contatto con gli alimenti

Carta e cartone riciclati

La carta e il cartone riciclati possono essere utilizzati nella fabbricazione di carta e cartone in conformità alla raccomandazione BfR XXXVI. Prima di utilizzare fibre riciclate è necessario selezionarne accuratamente la qualità e utilizzare metodi di igiene adeguati.

I materiali e gli oggetti realizzati con fibre riciclate devono essere conformi ai requisiti stabiliti nella suddetta raccomandazione. A causa del rischio di contaminazione da sostanze provenienti da inchiostri da stampa, colle ecc., per alcune sostanze specifiche esistono requisiti aggiuntivi, specificati in allegato alla BfR XXXVI.

Plastica riciclata

La plastica riciclata destinata al contatto con gli alimenti deve essere conforme ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 282/2008. Per soddisfarli, nella fabbricazione della plastica destinata al contatto con gli alimenti può essere utilizzata solo plastica riciclata proveniente da processi di riciclaggio autorizzati.

In base al regolamento, la Commissione Europea dovrà istituire un registro comunitario dei processi di riciclaggio autorizzati, sebbene ad oggi questo registro non esista ancora. Nel frattempo può essere utilizzata la plastica riciclata proveniente da processi di riciclaggio valutati positivamente dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).





Prove di migrazione

Il regolamento (UE) n. 10/2011 non impone prove di migrazione per i multimateriali e multistrato, ma spesso i clienti le richiedono ugualmente.

Simulanti alimentari

Le prove di migrazione possono essere eseguite anche sugli alimenti reali, ma di solito si usano a questo scopo dei simulanti alimentari con caratteristiche analoghe. Sia per la migrazione globale che per la migrazione specifica si usano combinazioni di simulanti in grado di coprire l'uso previsto. I simulanti utilizzati sono elencati di seguito. Per coprire tutti i tipi di alimenti si utilizzano i simulanti A, B e D2, mentre il simulante E viene utilizzato per testare la migrazione specifica. Per dettagli sulle diverse categorie di alimenti e sui rispettivi simulanti alimentari vedere l'allegato III del regolamento (UE) n. 10/2011.

I simulanti alimentari standardizzati sono:



- » simulante A – etanolo 10%
- » simulante B – acido acetico 3%
- » simulante C – etanolo 20%
- » simulante D1 – etanolo 50%
- » simulante D2 – olio d'oliva*
- » simulante E – ossido di polifenilene modificato (MPPO, detto anche Tenax)

*Se il test con D2 non è tecnicamente fattibile, al suo posto è possibile utilizzare l'etanolo al 95% e l'isooctano.

Condizioni di prova

Le prove devono essere eseguite utilizzando parametri standardizzati che rappresentino le condizioni più estreme in termini di durata e temperatura prevedibili per l'uso effettivo.

Le condizioni di prova standardizzate si trovano nell'allegato V del regolamento (UE) n. 10/2011.

Presenza di norme e raccomandazioni nazionali per i materiali non coperti da una normativa specifica armonizzata a livello UE

Di seguito è riportato un elenco non esaustivo delle norme e raccomandazioni nazionali relative ai materiali a contatto con gli alimenti non coperti da una normativa specifica armonizzata a livello UE. La tabella si basa sulle informazioni contenute nella relazione del Centro comune di ricerca (JRC) "Non-harmonised food contact materials in the EU: regulatory and market situation" del 2016. Per i link ad alcune norme e raccomandazioni si veda l'allegato V.

	Carta e cartone	Adesivo	Inchiostro da stampa
Francia	x	x	x
Paesi Bassi	x	x	x
Croazia	x	x	x
Repubblica Ceca	x		x
Germania	x	x	(x, solo bozza)
Italia	x	x	x
Slovacchia	x		x
Spagna		x	
Svizzera			x
Belgio	x		
Grecia	x		
Cooperazione Nordica	x		
Polonia	x		
Romania			x
USA	x	x	
Cina	x	x	x



Link

Di seguito sono riportati i link ad alcuni dei documenti citati nella linea guida e altre informazioni utili.

Norme e raccomandazioni

Livello europeo

I regolamenti europei armonizzati si trovano sul sito web della Commissione europea dedicato ai materiali a contatto con gli alimenti
https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials_en

Livello nazionale (elenco non esaustivo)

Raccomandazioni del BfR tedesco su diversi tipi di materiali a contatto con gli alimenti

<https://bfr.ble.de/kse/faces/DBEmpfehlung.jsp?filter=clear>

Svizzera, 817.023.21, Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari

<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20143393/index.html>

Francia, DGCCRF Matériaux au contact des denrées alimentaires

<https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Materiaux-au-contact-des-denrees-alimentaires>

Italia, MOCA Materiali ed Oggetti a Contatto con gli Alimenti

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=1173&area=sicurezzaAlimentare&menu=chimica

Paesi Bassi, Commodities Act Regulation on Packaging and Consumer Articles Coming into Contact with Foodstuffs (Warenwet)

<https://wetten.overheid.nl/BWBR0034991/2017-01-01>

Linee guida

CEPI/CITPA Food Contact Guidelines for the Compliance of Paper and Board Materials and Articles

http://www.citpa-europe.org/sites/default/files/Food%20Contact%20Guidelines_2019_final.pdf

CEPI Guideline on Good Manufacturing Practice for the Manufacture of Paper and Board for Food Contact

<https://www.cepi.org/food-contact-guidelines-for-the-compliance-of-paper-and-board-materials-and-articles-now-out/>

Documenti EUPIA sull'uso degli inchiostri da stampa su materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti

<https://www.eupia.org/key-topics/food-contact-materials>





Link

Norme e raccomandazioni

Linee guida

ILSI Guidance on Best Practices on the Risk Assessment of Non Intentionally Added Substances (NIAS) in Food Contact Materials and Articles

<https://ilsf.eu/publication/guidance-on-best-practices-on-the-risk-assessment-of-non-intentionally-added-substances-nias-in-food-contact-materials-and-articles/>

La Cooperazione Nordica ha pubblicato varie linee guida su diversi tipi di materiali a contatto con gli alimenti

<https://www.norden.org/en/publications>

Altro

Relazione del JRC dal titolo “Non-harmonised food contact materials in the EU: regulatory and market situation” (2016)

<https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/non-harmonised-food-contact-materials-eu-regulatory-and-market-situation-baseline-study>



Glossario

Termine	Significato
BfR	Bundesinstitut für Risikobewertung (Istituto federale tedesco per la valutazione dei rischi)
CEPI	Confederation of European Paper Industries
CITPA	International Confederation of Paper and Board Converters in Europe
DDC	Dichiarazione di conformità
EFSA	Autorità europea per la sicurezza alimentare
ESG	European Paper Sack Research Group
EuPIA	European Printing Ink Association
MOCA	Materiali ed Oggetti a Contatto con gli Alimenti
FCS	Food Contact Statement (attestato di conformità al contatto alimentare)
Simulante alimentare	Mezzo di prova utilizzato nelle prove di migrazione per simulare gli alimenti
DFI	Dipartimento federale dell'interno della Svizzera
Barriera funzionale	Una barriera composta da uno o più strati di qualsiasi tipo di materiale atta a garantire che il materiale o l'oggetto finale siano conformi all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004
GMP	"Good Manufacturing Practice", ossia norme di buona fabbricazione, quegli aspetti della garanzia di qualità che assicurano che i materiali e gli oggetti siano prodotti e controllati in modo sistematico per assicurare la conformità alle norme applicabili e agli standard di qualità appropriati all'uso cui sono destinati
ILSI	International Life Sciences Institute
JCR	Joint Research Centre (Centro comune di ricerca della Commissione Europea)
Migrazione	Il trasferimento di sostanze chimiche dal materiale a contatto con gli alimenti agli alimenti medesimi
MMML	Multistrato multimateriale – un materiale o un oggetto composto da due o più strati di tipi diversi di materiali, di cui almeno uno di plastica

Glossario

Termine	Significato
MPPO	Ossido di polifenilene modificato, poli (ossido di 2,6-difenil-p-fenilene)
NIAS	Sostanze non intenzionalmente aggiunte
OML	Limite di migrazione globale
PET	Polietilene tereftalato
REACH	Regolamento (CE) n. 1907/2006 sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche
SML	Limite di migrazione specifico

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni sui sacchetti di carta, contattare il proprio produttore di sacchetti o una delle due organizzazioni specificate sotto.



23 rue d'Aumale
75009 Paris
France

tel.: +33 1 47 23 75 58

e-mail: info@eurosac.org
web: www.eurosac.org

CEPI EUROKRAFT
European Producers of Sack Kraft Paper and Kraft Paper

Box 5515
114 85 Stockholm
Sweden

tel.: +46 8 783 84 85

e-mail: info@cepi-eurokraft.org
web: www.cepi-eurokraft.org

Data di pubblicazione: Ottobre 2020